



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI LECCE

Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.13373.2022 R.A.C.L., promossa da:

*Parte 1*

Avv. Raganato

Contro

*CP-*

avvocatura

Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo accertarsi il proprio diritto a percepire l'assegno ex l.118.1971 con condanna di *CP-* al relativo pagamento, oltre accessori e vittoria di spese di lite.

All'uopo espone come, cittadino nigeriano titolare di permesso di soggiorno per cure mediche, rinnovato semestralmente, ex art.19 comma 2 bis lett.d TU Immigrazione, abbia presentato in data 23.2.22 domanda tesa al conseguimento dell'assegno di invalidità civile e come la commissione medica abbia accertato un grado di invalidità all'uopo utile ma come *CP-* abbia negato la prestazione assumendo la inidoneità del permesso di soggiorno di validità inferiore all'anno (art.41 Tu Immigrazione) al conseguimento della prestazione.

Lamenta come ex art.41 Tu Immigrazione non sia necessario un permesso con validità di almeno di un anno, essendo sufficiente un permesso non di breve durata e quindi almeno di 3 mesi ex art.4, comma IV, dlgs 286.1998 e come negare le provvidenze sociali legate allo stato di invalidità a titolari di permesso di soggiorno per cure mediche si sostanzia in una palese violazione dell'art.14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Fissata l'udienza di discussione, si è costituita <sup>CP-</sup> evidenziando di avere provveduto nelle more alla corresponsione della prestazione. Chiede quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.

La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [*Cassazione civile*, sez. II, 21 febbraio 2007, n. 4034].

Invero, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una **sentenza** dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [*Cassazione civile*, sez. I, 25 maggio 2007, n. 12310].

Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.

In merito alle spese di lite, applicato il criterio della soccombenza virtuale, si deve osservare quanto segue.

Difetta la prova della sussistenza, al tempo della domanda (rilevando le sole sopravvenienze rilevanti dal punto di vista sanitario ex art.149 cpc) dei requisiti socio\economici necessari al conseguimento della prestazione.

Non risulta infatti né provata una situazione reddituale siccome prescritta né la condizione di non svolgere attività lavorativa. Infatti, a seguito della l.247\2007 (art.1, commi 35 e 36) alla condizione di incollocamento al lavoro è subentrata quella di non svolgere attività lavorativa [cfr. Messaggio <sup>CP-</sup> n.5783 del 6.3.2008], ed il dl 130.2020 (conv. l.173.20) consente al titolare di permesso di soggiorno per cure mediche lo svolgimento di attività lavorativa [art.1, co.1, lett.i :” i) all'**articolo 36**, il comma 3 è sostituito dal seguente:«3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attività lavorativa.»]; del resto, il grado di invalidità accertato non appare di per sé preclusivo della possibilità di svolgimento di attività lavorativa.

Spese irripetibili, anche in relazione alla sottesa fase cautelare.

Pqm

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando,

dichiara cessata la materia del contendere.

Spese irripetibili.

Lecce, 18/06/2024

Lorenzo Bellanova